



COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI

Provincia di Cremona

Prot. n. 1310

Cingia de' Botti, lì 28.05.2020

ORDINANZA SINDACALE N. 10 / 2020

Misure per la prevenzione del contagio da COVID-19 nella cosiddetta fase due. Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5° del D.Lgs. 267/2000 per la limitazione delle attività di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione quale misura di contenimento di assembramenti su aree pubbliche.

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

DATO ATTO che le attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande devono essere svolte nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato 1 dell'ordinanza regionale della Regione Lombardia prot. N° 547 del 17 maggio 2020;

CONSIDERATO che gli assembramenti su area pubblica, soprattutto nel caso non vengano rispettate le regole di distanziamento sociale, rappresentano veicoli di potenziale contagio del virus Covid 19;

RILEVATO che a seguito della riapertura degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali, si sono verificati assembramenti di persone in violazione delle norme nazionali e regionali in tema di distanziamento sociale, nonché rispetto al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;

RILEVATO altresì che, prioritariamente, è necessario prevenire assembramenti in corrispondenza / prossimità di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, situazioni vietate ai sensi dell'art. 1 del decreto legge n° 33/2020, nonché evitare l'inosservanza della distanza di sicurezza interpersonale da parte delle persone ivi riunite.

CONSIDERATO in particolare che gli assembramenti sono sembrati particolarmente facilitati e motivati dal consumo collettivo di bevande alcoliche anche al di fuori delle aree dei plateatici dei pubblici esercizi;

VISTA l'Ordinanza del sig. Questore della Provincia di Cremona in data 21 maggio 2020 recante "Intensificazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica connessi all'emergenza CORONAVIRUS" appositamente organizzati su tutto il territorio provinciale negli abituali luoghi cittadini di ritrovo e di aggregazione per la partecipazione alla cosiddetta *movida*".

VISTE le intese raggiunte in sede del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal sig. Prefetto della Provincia di Cremona in data 26 Maggio 2020, con la partecipazione dei Sindaci dei Comuni



COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI

Provincia di Cremona

di Cremona, Crema e Casalmaggiore, del sig. Questore di Cremona, dei vertici delle forze dell'ordine e delle Polizie locali;

CONSIDERATO che nonostante gli specifici servizi di prevenzione eseguiti congiuntamente dalle forze dell'ordine e dalla Polizia Locale, anche alla luce del numero rilevante di persone presenti, non è possibile far rispettare compiutamente le norme di sicurezza sul distanziamento sociale e sugli assembramenti specialmente dalle ore 22,00 in avanti;

CONSIDERATO altresì che l'emergenza epidemiologica da Covid-19, seppur mostrante incoraggianti segni di miglioramento, non può definirsi superata, posto che nel territorio della Regione Lombardia sono ancora presenti in numero degno di attenzione sia nuovi casi di contagio che, purtroppo, decessi a causa della malattia da Coronavirus;

RITENUTO necessario, al fine di scongiurare pericoli di innalzamento dei contagi, adottare tutte le possibili azioni idonee a far cessare gli accennati assembramenti fino a mutate esigenze;

VISTI

- L' art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;
- Gli art.li 50 e 54 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il D.L. 16 maggio 2020 n° 33 — Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.L. 25 marzo 2020 n° 19, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con Legge di conversione 22 maggio 2020 n° 35;
- L'ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia n°547 del 17 maggio 2020;
- L'art. 3 comma 2 del D.L. 19/2020

ORDINA

fatti salvi eventuali successivi provvedimenti nazionali e regionali, nonché eventuali decisioni che potranno essere assunte dal Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza Pubblica, per i motivi contingibili ed urgenti descritti in narrativa, con decorrenza immediata e fino a cessate esigenze emergenziali:

in tutto il territorio del Comune di Cingia de' Botti dalle ore 20.00 del 29 maggio 2020 fino alle ore 6.00 del 3 giugno 2020:

- a) Il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in contenitori di qualsiasi genere presso tutti gli esercizi commerciali di vicinato, le grandi e medie strutture di vendita, gli esercizi artigianali, i distributori automatici ed i pubblici esercizi dalle ore 21.30 alle ore 6.00 del giorno successivo.



COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI

Provincia di Cremona

La consumazione di bevande alcoliche è consentita unicamente all'interno di pubblici esercizi ed all'esterno degli stessi esclusivamente nell'ambito delle aree pubbliche in concessione con servizi al tavolo.

Al titolari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si consiglia fortemente di provvedere ad una perimetrazione dell'area di plateatico (mediante transenne- fioriere o altri elementi di arredo urbano resi ben visibili all'utenza), regolando così gli accessi in modo da garantire il distanziamento sociale di un metro fra cliente e cliente.

- b) Il divieto di consumo e la detenzione finalizzata al consumo di sostanze alcoliche in tutti i parchi, giardini e aree pubbliche, eccetto quelle in concessione con servizi al tavolo di cui alla lettera a), dalle ore 20.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

Salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19, così come modificato dalla legge di conversione n.35/2020, con la sanzione amministrativa da €.400,00 ad €.1.000,00 da applicarsi secondo le procedure previste dalla Legge n.689/81.

Si dà atto che:

- la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio dell'Unione Municipia, attraverso il sito internet ed i mezzi di comunicazione e stampa;
- la presente ordinanza viene trasmessa:
 - al Prefetto della Provincia di Cremona
 - alla Questura di Cremona
 - alla Guardia di Finanza di Cremona
 - alla Polizia Locale Unione Municipia
 - alla stazione Carabinieri di Scandolara Ravara

Il Corpo di Polizia Locale dell'Unione Municipia e tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio comunale sono incaricati della sorveglianza ed applicazione del presente provvedimento.

INFORMA

Contro il presente provvedimento a norma dell'art.3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n.241, può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica al Tribunale Regionale della Lombardia – sezione di Brescia ai sensi del D.lgs. 02/07/2010 n.104 ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.



Il Sindaco
FABIO ROSSI